

Schema di **CONVENZIONE** PER LA COSTITUZIONE

dell' "UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE"

ai sensi:

- dell'art. 67-ter del Decreto-Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- dell'art. 30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

nell'ambito delle
ATTIVITÀ RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA DEL 6 APRILE 2009

TRA i Comuni del Cratere
(ad esclusione del comune di L'Aquila)
Rappresentati dai rispettivi Sindaci o Delegati
e di seguito nominati **Contraenti**.

PREMESSO che:

- la presente Convenzione istituisce una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico d'interesse comune, prevista all'art. 30, commi 3 e 4, del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs 267/2000);
- l'art. 67-ter del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, istituisce *“due uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere”*;

VISTA l' *“INTESA SULLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO SPECIALE PER I COMUNI DEL CRATERE”*, di seguito chiamata *“intesa preliminare allegata”*, prevista dall'art. 67-ter, comma 3, del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, sottoscritta a Roma presso il Ministero della Coesione Territoriale in data 9 agosto 2012, corredata della errata corrige relativa sottoscritta il 4 settembre 2012, che costituisce requisito preliminare alla costituzione dell'ufficio speciale per i comuni del cratere, **allegata alla presente convenzione per formarne parte integrante e sostanziale**;

VISTI gli atti di deliberazione dei Comuni del Cratere di adesione alla presente convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Tutto ciò premesso, si concorda e si stipula quanto segue;

2

ART. 1

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

- 1) Ai sensi e per effetto dell'art. 67-ter del Decreto-Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, è istituito l'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE relativo ai Contraenti Comuni del Cratere.
- 2) La finalità di tale Ufficio Speciale è quella di fornire, in forma associata tra i Comuni Contraenti, tutti i principali servizi tecnici legati alle procedure per la ricostruzione post-sisma del 6 aprile 2012, con lo scopo di svolgere i predetti servizi in modo coordinato, omogeneo, con la massima snellezza sui tempi di istruttoria e controllo, anche in adesione alle norme di attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- 3) **La sede operativa (sede principale), al momento della istituzione, è fissata presso il Comune di Fossa (AQ), come espressamente citato all'art. 2 dell'intesa preliminare allegata;**
- 4) Ulteriori sedi distaccate e/o temporanee, nonché cambi della sede principale, potranno essere eventualmente oggetto di successivo accordo tra i Comuni Contraenti;
- 5) Le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate, con decorrenza dal . .2012;

- 6) La durata della presente convenzione è riferita alla durata della procedura di governance della ricostruzione dopo-sisma. La convenzione è sottoposta alla normativa di riferimento vigente ed ovviamente alle successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni Contraenti potranno trasformare, con successivi atti, la presente convenzione in uno strumento applicativo delle nuove ed in evoluzione norme in tema di servizi associati per i piccoli comuni.

ART. 2

PRINCIPI E SCOPI DELL'UFFICIO SPECIALE DEI COMUNI DEL CRATERE

L'organizzazione in forma associata di tale Ufficio deve essere sempre improntata ai seguenti ed importanti principi:

- standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- miglioramento continuo della qualità dei servizi;
- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

ART. 3

COMPITI

All'UFFICIO SPECIALE sono attribuiti i seguenti compiti principali, ruoli funzionali e procedimenti tecnico-amministrativi: 3 _____

- coordinamento degli otto uffici territoriali per la ricostruzione, uno per ogni area omogenea, istituiti ai sensi della OPCM 4013 e DCD n. 131/2012, come specificato dall'art. 67-ter della Legge n. 134/2012;
- istruttoria dei Piani di Ricostruzione dei comuni del cratere;
- monitoraggio a campione delle richieste di contributo per la riparazione degli immobili privati, esaminate dagli 8 Uffici Territoriali di area omogenea su propria delega ordinaria;
- svolgimento di tutte le competenze attribuite dall'art. 3 dell'intesa preliminare allegata.

ART. 4

PERSONALE

- E' attribuito all'ufficio speciale per i comuni del cratere il personale individuato dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della intesa preliminare allegata, ed opportunamente dal Decreto del Direttore del DISET del 13 settembre 2012 prot. DISET 0001609 P-.

ART. 5

Risorse strumentali

La dotazione strumentale è garantita secondo l'art. 4 comma 3 dell'intesa preliminare allegata.

ART. 6

Titolare dell'Ufficio Speciale dei comuni del cratere

Il titolare dell'ufficio è selezionato secondo l'art. 5 dell'intesa preliminare allegata, e nominato dal Ministro delegato per la coesione territoriale d'intesa con i rappresentanti delle aree omogenee.

ART. 7

GESTIONE AMMINISTRATIVA della convenzione

La gestione amministrativa della convenzione è affidata integralmente all'ufficio speciale dei comuni del cratere, compreso gli adempimenti delle attività e del rispetto di ogni obbligo derivante dalla presente convenzione da parte dei Comuni Contraenti.

Spese di gestione della sede operativa: resteranno comunque a carico esclusivo dell'ufficio speciale dei comuni del cratere tutte le spese relative all'impiego di beni di consumo destinati alla gestione associata, come telefono, fax, energia, cancelleria, spese postali, le spese varie ..., con copertura finanziaria come stabilito dall'art. 67-sexies della Legge n. 134 del 7 agosto 2012.

ART. 8

OBBLIGHI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, al momento della istituzione, sono a carico dell'ufficio speciale per i comuni del cratere;

L'ufficio speciale si obbliga, in particolare, ad applicare le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008.

4

ART. 9

RESPONSABILITA' DEI COMUNI

I Comuni Contraenti, ognuno nella propria area omogenea di appartenenza, si impegnano alla sottoscrizione delle relative convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000, per l'istituzione degli UFFICI TERRITORIALI per la RICOSTRUZIONE, istituiti ai sensi della OPCM 4013 e DCD n. 131/2012.

ART. 10

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Responsabile per le procedure di attuazione della presente Convenzione è il Titolare dell'Ufficio Speciale dei comuni del cratere, di concerto con i Rappresentanti delle Aree Omogenee.

ART. 11

DOTAZIONI TECNOLOGICHE

L'Ufficio Speciale dovrà essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete tra i Comuni Contraenti, sottoscrittori della presente convenzione, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con gli uffici territoriali delle aree omogenee e con le altre strutture interne dei Comuni.

ART. 12
CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che sorgesse tra le parti relativamente a validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, il DISET eserciterà il necessario coordinamento previsto dal comma 4 dell'art. 67-ter della Legge 134/2012.

ART. 13
GARANZIE

L'attività dell'Ufficio Speciale dei comuni del cratere deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti Locali partecipanti, indistintamente.

ART. 14
REGISTRAZIONE E MODIFICHE CONTRATTUALI

La presente convenzione, redatta in __ originali, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. L'eventuale spesa di registrazione e le altre spese contrattuali sono a totale carico del richiedente. Qualsiasi modifica alla presente convenzione è concordata per atto scritto tra le parti.

ART. 15
NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzioni si opera il rinvio automatico alla intesa 5 _____ preliminare allegata ed alle norme di legge;
2. Nel caso di mancanza di norme precise di riferimento, si demanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti;

Letto, approvato e sottoscritto.

, li __/__/2012

I Comuni Contraenti:

